

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER I TRASFERIMENTI E LA MOBILITA' DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO E DEI RICERCATORI.

Parte prima *DISPOSIZIONI GENERALI*

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento disciplina:

- a) la copertura mediante trasferimento da altro Ateneo dei posti di ruolo dei professori ordinari ed associati nonché dei ricercatori universitari;
- b) la mobilità dei professori ordinari, associati e dei ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi del Molise, all'interno dello stesso Ateneo e sue sedi, nonché il cambio di settore scientifico – disciplinare dei professori e dei ricercatori nell'ambito della Facoltà di appartenenza.

ARTICOLO 2

Salvo diversa specificazione, ai fini del presente regolamento col termine:

- a) “*professori*” si intendono professori ordinari, straordinari e associati;
- b) “*Ministero*” si intende il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) “*Università o Ateneo*” l'Università degli Studi del Molise;
- d) “*Rettore*” il Rettore dell'Università degli Studi del Molise;
- e) “*Facoltà*” Facoltà e organismi di gestione didattica;
- f) “*posto di ruolo o posto disponibile*” contemporanea presenza dell'esigenza da soddisfare nel settore scientifico disciplinare e del budget corrispondente pari al costo medio dell'unità di personale occorrente a soddisfare quell'esigenza.

Parte seconda *TRASFERIMENTI*

ARTICOLO 3

Il trasferimento è la procedura diretta alla copertura di un posto di ruolo disponibile mediante chiamata di un professore o ricercatore in servizio presso altri Atenei.

I posti di ruolo destinati al trasferimento possono essere coperti esclusivamente mediante chiamata di professori o ricercatori che occupino già un posto della stessa tipologia di quello da coprire, nello stesso settore scientifico disciplinare o in settore affine.

Il trasferimento ha efficacia a decorrere di norma dal 1° novembre successivo alla delibera di chiamata.

ARTICOLO 4

Ciascun Consiglio di Facoltà, ove vi siano esigenze didattico-scientifiche, avendo a disposizione il relativo budget, anche su proposta del Dipartimento di riferimento per lo specifico settore scientifico-disciplinare per il quale è richiesto il posto, può deliberare l'istituzione di posti di ruolo di professori e ricercatori disponendone la copertura mediante trasferimento.

I professori di ruolo ed i ricercatori, che abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici, devono produrre le domande di trasferimento, redatte in carta libera, direttamente al Preside della Facoltà interessata, a mezzo fax o a mezzo posta entro il termine di scadenza stabilito nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

I termini utili per la presentazione delle domande, di norma, non possono essere inferiori a 10 giorni e superiori a 30 giorni e decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Consiglio di Facoltà sentito, laddove lo ritenga opportuno, il parere del Dipartimento di riferimento per lo specifico settore scientifico-disciplinare di possibile afferenza, entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando, individua il candidato idoneo a ricoprire il posto disponibile.

La proposta di chiamata o trasferimento, ovvero la scelta di non procedere a tale chiamata o trasferimento, dovranno essere ampiamente motivate, in particolare ove esse siano in contrasto con la valutazione del dipartimento di cui eventualmente sia stato acquisito il parere.

In assenza di adeguata motivazione, il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà, per una sola volta, una integrazione della motivazione.

Il professore o il ricercatore prescelti devono appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale il trasferimento è disposto ovvero ad un settore dichiarato affine dal Senato Accademico, su parere del CUN, anche tenendo conto della formazione culturale del docente.

Nel caso vi siano state più domande, la scelta del candidato idoneo è effettuata mediante una valutazione comparativa compiuta utilizzando i criteri di cui al successivo articolo

Il provvedimento che dispone la chiamata o il trasferimento, emanato con decreto del Rettore, potrà essere impugnato soltanto con ricorso giurisdizionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'esito della procedura di trasferimento viene comunicato direttamente ai candidati e da quel momento iniziano a decorrere i termini di legge per eventuali impugnative.

ARTICOLO 5

Per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, oltre ai principi specifici individuati nel bando di trasferimento, verranno presi in considerazione i seguenti criteri:

- a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) congruenza dell'attività del candidato sia con le aree tematiche ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, sia con la specificità delle attività didattiche e di ricerca della Facoltà;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
- e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- f) ogni altra attività scientifica utile alla valutazione del candidato.

Costituiscono altresì titoli valutabili:

- a) l'attività didattica svolta in insegnamenti ufficiali di corsi di laurea o diploma universitario con particolare riferimento al settore scientifico-disciplinare ed al carico didattico adeguatamente documentati;
- b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- d) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
- e) nelle valutazioni comparative relative a posti di ricercatore, i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca, la fruizione di assegni o contratti di ricerca.

Parte terza ***MOBILITA'***

ARTICOLO 6

Ciascun Consiglio di Facoltà, in presenza di motivate esigenze didattico-scientifiche, può altresì deliberare di coprire il posto disponibile mediante mobilità all'interno dell'Ateneo.

ARTICOLO 7

Entro quindici giorni dalla affissione del bando interno di mobilità all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, i professori ed i ricercatori interessati alla mobilità possono presentare istanza direttamente al Preside della Facoltà richiedente.

Il Consiglio di Facoltà, entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando di mobilità sentito, addove lo ritenga necessario, il parere del dipartimento di riferimento per lo specifico settore scientifico-disciplinare, individua il candidato idoneo esplicitando, ove vi siano state più richieste, i criteri di valutazione utilizzati nella scelta.

La proposta di chiamata o trasferimento ovvero la scelta di non procedere a tale chiamata o trasferimento, dovranno essere ampiamente motivate, in particolare ove esse siano in contrasto con la valutazione del Dipartimento di cui sia stato acquisito l'eventuale parere.

In assenza di adeguata motivazione il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà, per una sola volta, una integrazione della motivazione.

Il professore o il ricercatore prescelti devono appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale la mobilità è disposta ovvero ad un settore dichiarato affine dal Senato Accademico, su parere del CUN, anche tenendo conto della formazione culturale del docente.

Il provvedimento che dispone la chiamata o il trasferimento, emanato con decreto del Rettore, potrà essere impugnato soltanto con ricorso giurisdizionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'esito della procedura di mobilità è comunicato direttamente ai candidati e da quel momento iniziano a decorrere i termini di legge per eventuali impugnative.

ARTICOLO 8

Ferme restando le modalità descritte nell'articolo precedente in merito alla pubblicità del bando ed all'istanza dell'interessato diretta al Preside della Facoltà, la mobilità interna può realizzarsi anche:

- mediante spostamento del professore o del ricercatore interessato alla Facoltà che ha richiesto la mobilità con contestuale spostamento della copertura finanziaria del posto di ruolo;
- mediante utilizzazione temporanea di un docente di altra Facoltà, che non comporta spostamento della copertura finanziaria del posto coperto dall'interessato.

Per procedere alla valutazione comparativa dei candidati verranno presi in considerazione i criteri di cui al precedente art. 5.

ARTICOLO 9

Si può prescindere dal bando di mobilità interna nell'ipotesi in cui vi sia l'accordo in tal senso di due Facoltà per la mobilità temporanea di un docente o ricercatore all'interno dello stesso settore scientifico disciplinare da una Facoltà all'altra, con il consenso del titolare e delibera del Senato Accademico.

ARTICOLO 10

Al fine di soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche, ciascun Consiglio di Facoltà, d'intesa con il Dipartimento di riferimento, può altresì decidere, con il consenso degli interessati e nell'ambito della Facoltà stessa, l'inquadramento di professori e di ricercatori in settori scientifico-disciplinari diversi da quello di appartenenza, sulla base di adeguata qualificazione scientifica dell'interessato nel settore di destinazione.

La delibera della Facoltà è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico ed al parere del CUN.

ARTICOLO 11

Il presente Regolamento, approvato dagli organi accademici competenti, emanato con decreto del Rettore entra in vigore il giorno successivo a quello della sua affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del M.I.U.R.